

N. 01138/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00999/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 999 del 2014, proposto da:

Alberto Carbone, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Alegiani,
con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art.
25 c.p.a.;

contro

Comune di Jesolo, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Luisa Miazzi,
Francesco Rossi, con domicilio eletto presso Abram Rallo in Venezia-
Mestre, Galleria Matteotti, 9;

nei confronti di

Fabio Fiale;

per l'annullamento

della graduatoria della prova scritta di pubblica selezione finalizzata all'assunzione a tempo pieno a carattere stagionale di agenti di polizia locale - cat. prof. C, graduatoria pubblicata il 29.04.2014, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Jesolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che il ricorrente ha impugnato con il ricorso in esame, notificato in data 28 giugno 2014, la graduatoria, pubblicata in data 29.4.2014, del concorso indetto dal Comune di Jesolo per l'assunzione a tempo pieno a carattere stagionale di agenti di polizia locale;

chiarito altresì che, diversamente da quanto indicato nell'epigrafe del ricorso, trattasi della graduatoria finale della selezione e non quella relativa all'esito delle prove scritte;

atteso che il ricorrente si ritiene pregiudicato, nei termini e per le motivazioni indicate in ricorso, per effetto della mancata ammissione alle prove orali, in conseguenza del punteggio conseguito nelle prove scritte, pari a 18 punti, mentre il minimo richiesto dal bando era 21 punti;

osserva il Collegio, in via del tutto pregiudiziale, come il ricorso debba considerarsi tardivo, non essendo stata impugnata nei termini la mancata ammissione del ricorrente alle prove orali.

Invero, come da costante orientamento, “nel caso di mancato superamento delle prove scritte e conseguente non ammissione alle prove orali si verifica, nei confronti del candidato, un arresto del procedimento concorsuale e la sua definitiva esclusione, la lesione è immediata e lo svolgimento ulteriore del concorso rimane indifferente per il candidato stesso che non si opponga alla determinazione negativa con l'impugnazione in sede giurisdizionale nei termini di decadenza. La soluzione così prescelta consente di evitare, secondo un principio generale di economia delle attività degli Enti Pubblici, che procedure complesse e laboriose siano condotte a termine con l'incertezza derivante dalla eventuale proposizione di impugnazioni tardive e potenzialmente idonee a porre nel nulla le attività svolte.” (C.d.S. , VI, 4623/2007).

Nel caso di specie, ai fini dell'individuazione del termine per la proposizione del ricorso a seguito dell'avvenuta conoscenza del mancato superamento della prova scritta con un punteggio pari a quello minimo richiesto dal bando, non può farsi riferimento all'accesso successivamente effettuato dall'interessato in data 26.5.2014, atteso che di per sé la mancata partecipazione alle prove orali (tenutesi, per espressa disposizione del bando, nelle giornate del 14 e 15 aprile 2014) doveva già rendere edotto il concorrente del mancato superamento della prova scritta e della mancata ammissione alle prove orali;

ne consegue che, quanto meno a partire dalla data del 15 aprile (secondo giorno delle prove orali, come da bando), il ricorrente doveva considerarsi escluso dall'ulteriore partecipazione alla selezione e quindi era suo onere impugnare l'atto che ha comportato, per lui, l'arresto della procedura e non la graduatoria finale di tutta la procedura.

Il successivo accesso – peraltro già sollecitato a partire dal 14 aprile - conferma le considerazioni testè svolte e cioè che già a quella data il ricorrente aveva avuto conoscenza della mancata ammissione, peraltro rilevabile anche dalla consultazione del sito Web del Comune, ove la graduatoria dei candidati ammessi è stata pubblicata in data 10 aprile 2014, così come previsto, in termini di comunicazioni per i candidati, dallo stesso bando alla lettera I.

Per detti assorbenti motivi pregiudiziali, quindi, il ricorso è irricevibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma di € 800,00 (ottocento/00), oltre oneri e accessori.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 800,00 (ottocento/00), oltre oneri e accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente FF, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)